



PROVINCIA DI
VERCELLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI ED ESPROPRI

PROTOCOLLO N. 21074/2026 DEL 09/07/2026
Vercelli, il 09/07/2026

Alla cortese attenzione di
AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA
UNICA
COMANDO PROVINCIALE CC -
VERCELLI
ASL 11
ATAP
UNITA' TERRITORIALE ACI DI
VERCELLI
CROCE ROSSA ITALIANA - COM. DI
VERCELLI
DITTA 5 T
EMERGENZA 118
GUARDIA DI FINANZA DI VERCELLI
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
- COMANDO PROVINCIALE VERCELLI
PREFETTURA - UTG - VERCELLI
POLIZIA STRADALE SEZIONE DI
VERCELLI
QUESTURA DI VERCELLI
RADIO TRAFFIC
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
VALSESIA E VALSESSERA
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALSESIA
COMUNE DI SCOPA
COMUNE DI SCOPELLO
COMUNE DI PILA
COMUNE di PIODE
COMUNE DI CAMPERTOGNO
COMUNE DI RASSA

OGGETTO: S.P. 299 “DI ALAGNA” NEL TRATTO COMPRESO TRA IL TERRITORIO COMUNALE DI SCOPA E IL TERRITORIO COMUNALE DI CAMPERTOGNO. ORDINANZA DI ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SEMAFORICO MOBILE PER REALIZZAZIONE LAVORI POSA INFRASTRUTTURA FIBRE OTTICHE.

IL DIRIGENTE

Con il presente atto l'Ing. Marco Acerbo, nella sua qualifica di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e pertanto in nome, per conto, rappresentanza ed interesse della PROVINCIA DI VERCELLI, codice fiscale 80005210028, in esecuzione ed in conformità del Decreto del Presidente della Provincia n. 36 in data 03 maggio 2024, esecutivo ai sensi di legge;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, dall'1/01/1980 sono attribuite alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea e la regolamentazione della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, la cui disciplina è stabilita dall'art. 5, comma 3 e dall'art. 6, commi 4 e 5, del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, fermi restando i poteri del Prefetto previsti dall'art. 6, comma 1, dello stesso Codice;

VISTE la Concessione avente prot. n° 0010425/000 del 02.04.2026 rilasciata dall'Ente Scrivente a ULTRANET S.r.L. riguardo i lavori di posa infrastruttura fibre ottiche lungo la S.P. 299 “di Alagna” nel tratto compreso dai comuni di Varallo e sino ad Alagna Valsesia;

VISTA la precedente Ordinanza avente prot. n° 17481 del 09.06.2026 emessa dall'Amministrazione Scrivente inerente i suddetti lavori, e relativa istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico avente scadenza alle ore 18:00 del giorno Martedì 30 Giugno 2026, e che per motivazioni tecniche e problematiche emerse durante le lavorazioni si rende necessario l'emissione di una nuova ordinanza;

CONSIDERATA l'istanza di “ULTRANET S.r.L.” avente con sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 27, pervenuta al Settore scrivente a mezzo PEC in data 08.07.2026 con prot. n° 0020835/000 e ravvisata la necessità di istituire un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile, nel tratto interessato dai lavori sopracitato, per regolamentazione traffico veicolare lungo la S.P. 299 “di Alagna” nel tratto compreso tra i territori comunali di Scopa e sino a Campertogno e meglio evidenziato nell'allegata planimetria;

CONSIDERATA quindi la necessità di proseguire i lavori di posa infrastrutture fibre ottiche lungo la S.P. 299 “di Alagna” nel tratto compreso tra i territori comunali di Scopa e sino a Campertogno, a cura di “ULTRANET S.r.L.”, e considerato che per garantire le necessarie condizioni di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno, istituire un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile, lungo la S.P. indicata in oggetto, in tratti diversi **a partire dalle ore 08:00 e sino alle ore 18:00 dal giorno Lunedì 13 Luglio p.v. e sino al giorno Venerdì 24 Luglio 2026 (escluse le giornate di Sabato, Domenica ed eventuali festivi)**;

PRESO ATTO dei Nulla Osta inerenti detta istituzione senso unico semaforico nel tratto sopracitato, pervenuti a mezzo Pec dei Comuni di Scopello avente prot. 2531/2026 del 26.06.2026, del Comune di Campertogno avente prot. 001577 del 06.07.2026, del Comune di Pila avente prot. n° 1234 del 08/07/2026, del Comune di Piode avente prot. n° 1102 del 08/07/2026, del Comune di Rassa avente prot. n° 1632 del 08/07/2026, del Comune di Alagna Valsesia avente prot. 4117 del 29.06.2026, del Comune di Mollia avente prot. 0068 del 08.07.2026 ed infine del Comune di Scopa avente prot. n° 3573 del 08/07/2026;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 6 e 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

ORDINA

L'ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SEMAFORICO ESCLUSIVAMENTE

NELLA FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE ORE 08:00 E SINO ALLE ORE 18:00

A PARTIRE DAL GIORNO LUNEDÌ 13 LUGLIO E SINO AL GIORNO VENERDÌ 24 LUGLIO 2026

(ESCLUSE LE GIORNATE di SABATO, DOMENICA ed EVENTUALI FESTIVI)

LA PRESENTE ORDINANZA comporta la necessità di installare a cura e spese dell'esecutore dei lavori tutta la segnaletica prevista a norma di legge.

Si dovrà garantire che tutta la segnaletica, compresa quella di avviso all'innesto con altre strade interessate, se esistenti, venga posizionata attenendosi scrupolosamente alle norme prescritte dalla vigente normativa in materia, assumendosi ogni e più ampia responsabilità in merito.

SI RICORDA che come già prescritto in Concessione, il tratto interessato da senso unico alternato regolato da impianto semaforico non dovrà avere un'estesa maggiore a metri 100,00 per volta, la tipologia di cantiere si intende mobile lungo l'asse del percorso tra i due Comuni di Scopa e Campertogno:

L'IMPIANTO SEMAFORICO mobile dovrà essere posizionato in modo tale da essere ben visibile in entrambi i sensi di marcia, senza creare alcun pericolo per la circolazione, assumendosi la Ditta ULTRANET S.r.L. e/o l'Impresa esecutrice ogni e più ampia responsabilità.

Si dovrà garantire comunque il transito ai mezzi di soccorso, di trasporto pubblico ed ai residenti, lungo il tratto di strada per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

La Ditta "ULTRANET S.r.L." avente con sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 27 e/o l' esecutore materiale dei lavori è incaricato degli adempimenti conseguenti all'emissione della presente ordinanza, assumendosi ogni responsabilità in merito e rimanendo l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dell'esecuzione della presente ordinanza.

SARA' a cura e spese della Ditta "ULTRANET S.r.L." avente con sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 27 e/o dell'esecutore materiale dei lavori, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, garantire in qualsiasi momento l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada ed il mantenimento e l'uso degli accessi per i proprietari dei fondi limitrofi alle aree interessate dai lavori.

SARA' A CURA E SPESE della Ditta "ULTRANET S.r.L." avente con sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 27 e sotto la sua completa responsabilità durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, evitare l'apporto sulla sede stradale e sulle sue pertinenze di qualsiasi tipo di materiale e garantire sempre ed in qualsiasi momento, la perfetta pulizia del demanio stradale in maniera tale da mantenerlo in assoluta efficienza salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità dell'utenza stradale, lungo tutta l'area interessata dai lavori.

AL TERMINE dei lavori tutta la segnaletica temporaneamente installata per l'esecuzione degli stessi dovrà essere rimossa e tutte le aree eventualmente manomesse dovranno essere riportate nel pristino stato, assumendosi l'Impresa esecutrice ogni e più ampia responsabilità in merito.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le conseguenze e gli effetti dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) .

Allegati: - Planimetria con esatta individuazione del tratto di strada interessato.

Sottoscritta dal Dirigente/dall'incaricato di
E. Q.

ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riferimento pratica :
Giuliano Mettica
Tel : 0161 – 590419
Email : giuliano.mettica@provincia.vercelli.it

S.P. 299 "di Alagna"

Legenda

Scopa



Google Earth